

# **Comune di Torri di Quartesolo**

Via Roma, 174 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale – Part. Iva : 00530900240

Official Web Site : [www.comune.torridiquarteso.vi.it](http://www.comune.torridiquarteso.vi.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC) : [torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net)



## **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 30.10.2012  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 24.04.2018

# SOMMARIO

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	3
ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 3 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO .....	4
ARTICOLO 4 – MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE .....	4
ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	5
ARTICOLO 6 – VINCOLI GENERALI E CARATTERISTICHE.....	5
<b>CAPO II – MEZZI PUBBLICITARI .....</b>	<b>6</b>
ARTICOLO 7 – DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	6
ARTICOLO 8 – INSEGNE DI ESERCIZIO .....	7
ARTICOLO 9 – PREINSEGNE .....	7
ARTICOLO 10 – CARTELLI .....	7
ARTICOLO 11 – STRISCIONI LOCANDINE E STENDARDI.....	8
ARTICOLO 12 – SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.....	8
ARTICOLO 13 – TARGHE .....	8
ARTICOLO 14 – VETROFANIE.....	9
ARTICOLO 15 – TELONE PUBBLICITARIO.....	9
ARTICOLO 16 – IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO .....	9
ARTICOLO 17 – IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA .....	9
<b>CAPO III – CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE.....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 18 – MESSAGGIO VARIABILE .....	10
ARTICOLO 19 – POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	10
ARTICOLO 20 – DISTANZE .....	11
ARTICOLO 21 – DIMENSIONI.....	11
<b>CAPO IV – NORME DI NATURA PROCEDIMENTALE E AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 22 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA .....	12
ARTICOLO 23 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	13
ARTICOLO 24 – ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE.....	13
ARTICOLO 25 – DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	14
ARTICOLO 26 – CONTENUTO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	14
ARTICOLO 27 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE .....	14
ARTICOLO 28 – TARGHETTE IDENTIFICATIVE .....	15
ARTICOLO 29 – RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE .....	15
ARTICOLO 30 – DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 31 – VARIAZIONI DEL TITOLO AUTORIZZATORIO .....	16
<b>CAPO V – ONERI.....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 32 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA.....	17
ARTICOLO 33 – IMPOSTE .....	17
<b>CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI E AFFISSIONI DIRETTE .....</b>	<b>17</b>
ART. 34 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE.....	17
ART. 35 – IDENTIFICAZIONE .....	18
ART. 36 – AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, SOCIALI O PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE .....	18
ART. 37 – AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI .....	18
ART. 38 – SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LA AFFISSIONI.....	18
<b>CAPO VII – VIOLAZIONI, NORME PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 39 – CONVENZIONI .....	18
ARTICOLO 40 – VIGILANZA .....	18
ARTICOLO 41 – SANZIONI.....	19
ARTICOLO 42 – ABROGAZIONI.....	19
ARTICOLO 43 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	19
ARTICOLO 44 – ENTRATA IN VIGORE .....	19

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### *Articolo 1 – Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo e in vista delle strade di proprietà del Comune di Torri di Quartesolo, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada di seguito definito **C.d.S.**) e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, di seguito definito **Regolamento di Esecuzione**), nonché nel rispetto ed in attuazione di quanto contenuto nel D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e ss.mm.ii. e delle circolari Ministeriali in materia.
2. L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento persegue l'obiettivo della sicurezza stradale con particolare riferimento ai principi e alle disposizioni degli articoli 1<sup>1</sup> e 23<sup>2</sup> del C.d.S.
3. Sono oggetto del presente Regolamento:
  - a. la suddivisione del territorio in diverse zone e l'individuazione di tratti viari in cui è consentita la pubblicità, individuando i limiti dimensionali, le modalità di installazione, le caratteristiche principali dei mezzi pubblicitari
  - b. la definizione, la classificazione e relativa normativa dei "mezzi pubblicitari" e degli "impianti pubblicitari".
  - c. la definizione delle regole generali per l'installazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari;
  - d. il procedimento amministrativo per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione all'installazione.

### *Articolo 2 – Ambito di applicazione*

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade o in vista di esse, in luoghi pubblici o ad uso pubblico, ovvero su aree private, visibili dalla strada sono soggetti al rilascio di autorizzazione in conformità di quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente atto hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
  - a. per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'Ente proprietario della strada;
  - b. per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune;
  - c. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro Ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nullaosta di quest'ultimo (Viabilità, Veneto Strade, Società Autostrade ecc);
  - d. qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere (idraulico, ferroviario ecc,) ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.
3. I mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengono, installati internamente ai fabbricati, e quindi non visibili dalla strada, non necessitano di alcuna autorizzazione comunale, fatti salvi gli obblighi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

---

<sup>1</sup> Principi generali

<sup>2</sup> Pubblicità sulle strade e sui veicoli

4. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del C.d.S., dagli artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

### **Articolo 3 – Suddivisione del territorio**

1. La delimitazione del centro abitato è individuata negli appositi atti comunali.
2. Il centro abitato è suddiviso in tre zone omogenee, indicate nelle planimetrie allegate facenti parte integrante del presente Regolamento, così denominate:
  - a. **zona A:** è la zona comprendente il nucleo storico del centro abitato, evidenziata in colore giallo, nella quale il posizionamento di mezzi pubblicitari deve essere effettuato con particolare cura e riguardo, specie nel caso di edifici con rilevanti caratteristiche storiche e/o architettoniche soggette a vincoli monumentali. E' la zona a pubblicità limitata.
  - b. **zona B:** è la zona determinata dalla perimetrazione del centro abitato (con esclusione delle zone A e C), evidenziata in colore azzurro, nella quale il posizionamento dei mezzi pubblicitari ha l'obiettivo di valorizzare l'immagine delle strade comunali, attraverso mezzi/impianti pubblicitari di particolare qualità e pregio, uniformando per quanto possibile le tipologie, dimensioni e posizioni. E' la zona a pubblicità ordinaria.
  - c. **zona C:** è la zona a forte vocazione industriale commerciale, evidenziata in colore arancio, nella quale il posizionamento di mezzi pubblicitari è previsto in maniera più ampia secondo le caratteristiche indicate negli articoli successivi. E' la zona a pubblicità ampliata.

### **Articolo 4 – Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione**

1. Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione le seguenti tipologie di impianti:
  - a. I mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
  - b. Tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;
  - c. I mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
  - d. Le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;
  - e. I cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino la superficie di 0,50 metri quadrati;
  - f. I messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;
  - g. La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
  - h. I cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
  - i. Le locandine reclamizzanti Sagre, Feste o eventi di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico organizzati nel territorio comunale, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento al quale si riferiscono, oltre alle due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive, purché nel rispetto dei vincoli del successivo articolo 19;
  - j. Gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;
  - k. I mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura;

- l. I mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
- m. La pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 del Regolamento di Esecuzione;
- n. La pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 59 del Regolamento di Esecuzione.

**Articolo 5 – Definizione e classificazione delle strade**

- 1. In base al C.d.S. i Comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
- 2. Ai fini del presente Regolamento, relativamente alle strade interne al centro abitato ed in base alla classificazione delle strade come definita dall'art. 2 del C.d.S. la tipologia delle strade viene identificata come segue:

Strade	Classificazione Regolamento Comunale	
Strade principali	Strade urbane di quartiere	E
Quartiere		
Strade secondarie	Strade locali	F
Locale		

- 3. In allegato al presente Regolamento denominato “Gerarchizzazione degli assi stradali” viene riportato l'elenco delle strade che insistono all'interno del perimetro del centro abitato del Comune di Torri di Quartesolo e la loro classificazione puntuale.

**Articolo 6 – Vincoli generali e caratteristiche**

- 1. Lungo le strade ed in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In ogni caso non potranno avere una sagoma a disco o a triangolo. L'uso del colore rosso negli spazi è ammesso con particolare cautela.
- 2. I mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurne la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.
- 3. Non sono ammessi cartelli, preinsegne o altri mezzi pubblicitari con la scritta “spazio libero” o similari.
- 4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione, appositamente destinate, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista, esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione come l'impianto. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
- 5. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

6. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
7. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
8. Il Dirigente dell'Area competente può autorizzare e/o imporre modelli stilistici, strutture e colori particolari, per alcune fattispecie di mezzi o impianti pubblicitari, per assicurare la corretta armonizzazione degli stessi con l'arredo previsto e con il contesto urbano.
9. Tutti i messaggi pubblicitari devono essere improntati sul massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva.
10. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
11. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008 per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
12. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale n. 17 del 7 Agosto 2009. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento al suddetto D.M. n. 37/2008.
13. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
14. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
15. Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dalla vigente Variante al PRG, non sono ammesse forme di pubblicità commerciale.
16. **Nell'intero territorio comunale è vietato effettuare pubblicità su impianti di grande o medio formato (cosiddetti poster-tir o camion-vela), autotrasportati, se in stazionamento, comunque visibili dalla pubblica via.**

## CAPO II – MEZZI PUBBLICITARI

### *Articolo 7 – Definizione dei mezzi pubblicitari*

1. "Mezzo pubblicitario" è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
2. I mezzi pubblicitari nel presente Regolamento sono così suddivisi in:
  - a. insegne di esercizio;
  - b. preinsegne;
  - c. cartelli;
  - d. striscioni, locandine e standardi;
  - e. segni orizzontali reclamistici;
  - f. targhe;
  - g. vetrofanie;
  - h. teloni pubblicitari;

- i. impianti pubblicitari di servizio;
  - j. impianto di pubblicità o propaganda;
  - k. messaggi variabili.
3. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
- a. permanenti, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è di tre anni, rinnovabili;
  - b. temporanei, la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo di validità massima di 90 giorni, rinnovabili una sola volta.

### ***Articolo 8 – Insegne di esercizio***

1. L'insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della Ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della Ditta stessa, i simboli e i marchi di altre Ditte purché attinenti all'attività svolta.
3. Il solo logo che rappresenti un prodotto, un servizio, un'azienda o un'organizzazione, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è considerato insegna di esercizio
4. Per ogni prospetto dell'edificio vi è la possibilità di installare più di una insegna di esercizio, fino ad ottenere il massimo della superficie autorizzabile secondo le misure specificate dal successivo articolo 21.
5. Per quanto concerne le insegne di esercizio a bandiera, vi è la possibilità di installare una sola insegna per ogni lato dell'edificio.

### ***Articolo 9 – Preinsegne***

1. La preinsegna è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici o da loghi, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli e/o marchi, realizzata su manufatto rigido, bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno.
2. E' finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
5. I colori di fondo possono essere liberamente scelti.
6. La struttura di sostegno deve essere metallica di color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011.
7. I segnali turistici e di territorio (art. 134 del Regolamento di Esecuzione) e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Regolamento di Esecuzione), se contengono logo e/o simbolo e/o denominazione di attività privata sono considerati segnali pubblicitari e pertanto equiparati alle preinsegne.

### ***Articolo 10 – Cartelli***

1. Il cartello è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o

propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La struttura di sostegno deve essere metallica di color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011.
4. Sono considerati pubblicitari quei segnali che riportano nello spazio sottostante il simbolo e/o logo e/o la denominazione dell'attività, compresi quelli che indicano i servizi pubblici di cui alle Fig. II 353, 358, 359, 360, 362 dell'art. 125 del Regolamento di Esecuzione.
5. Nel caso in cui il cartello sia posto su terreno che è patrimonio comunale, allora si è assoggettati alla disciplina dell'occupazione suolo pubblico.

### ***Articolo 11 – Striscioni locandine e stendardi***

1. Per striscioni, locandine e stendardi si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Devono avere forma rettangolare.
3. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
4. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
5. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
6. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

### ***Articolo 12 – Segni orizzontali reclamistici***

1. I segni orizzontali reclamistici sono la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. Sono ammessi unicamente all'interno di aree di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali, oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
3. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

### ***Articolo 13 – Targhe***

1. Le targhe sono un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività.
2. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.
3. Sono collocabili unicamente al piano terra ed in prossimità dell'ingresso dell'edificio
4. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.



5. Le dimensioni delle targhe sono stabilite nella misura massima di 0,10 mq, con una sporgenza dalla facciata di massimo 3 cm.
6. Le targhe possono essere luminose solamente per luce indiretta.
7. L'esposizione delle targhe è soggetta a semplice comunicazione all'Ufficio competente.
8. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.
9. Sono sempre soggette ad autorizzazione le targhe in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 175, così come le insegne ed altri mezzi pubblicitari.

#### ***Articolo 14 – Vetrefanie***

1. Per vetrofania si intende una pellicola adesiva variamente disegnata, che si applica come decorazione ai vetri di finestre, vetrine e similari.
2. Le vetrofanie che riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi sono sempre soggette ad autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
3. Le vetrofanie che non riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi ma solamente rappresentazioni grafiche e/o pittoriche, salvo che non facciano riferimento all'attività ivi esercitata, non sono soggette ad autorizzazione, e in ogni caso non devono essere in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S.;

#### ***Articolo 15 – Telone pubblicitario***

1. Il telone pubblicitario è un impianto pubblicitario, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.
2. Deve avere forma rettangolare.
3. Il rilascio del provvedimento autorizzativo di teloni pubblicitari sarà valutato puntualmente dal Responsabile dell'Area.
4. I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali.
5. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.

#### ***Articolo 16 – Impianto pubblicitario di servizio***

1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se non compromettono la sicurezza della circolazione così come disciplinato dal C.d.S.
3. L'installazione di un impianto pubblicitario di servizio è subordinato al nulla osta da parte del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

#### ***Articolo 17 – Impianto di pubblicità o propaganda***

1. Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

## CAPO III – CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE

### ***Articolo 18 – Messaggio variabile***

1. E' consentita la collocazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Regolamento, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità non inferiore a 15 secondi, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
2. Gli impianti a messaggio variabile possono consistere in poster con manifesti rotanti, in prismi rotanti oppure in display luminosi a led.

### ***Articolo 19 – Posizionamento degli impianti pubblicitari***

1. La localizzazione dei mezzi pubblicitari sarà autorizzata in funzione della tipologia del mezzo pubblicitario e dalla zona del territorio comunale.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici e della segnaletica stradale e non ostacolare la circolazione viaria o ciclo-pedonale:
  - a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
  - b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
  - c. non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
  - d. non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
  - e. non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
  - f. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
  - g. non possono essere dotati di sorgenti sonore.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:
  - a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
  - b. in corrispondenza delle intersezioni;
  - c. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
  - e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
  - f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
  - g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
5. E' sempre vietato utilizzare alberi e i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di impianti pubblicitari.
6. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
7. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503.

8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal presente Regolamento.
9. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.
10. Non è ammessa la collocazione dei soli sostegni privi di cartello, fatta salva l'ipotesi del manufatto in manutenzione. In tale caso sul sostegno deve essere collocata una targhetta metallica con la scritta "impianto in manutenzione dal --/--/----". Salvo cause di forza maggiore, la manutenzione non può avere una durata superiore a giorni trenta all'anno. In presenza di soli sostegni senza l'indicazione che l'impianto è in manutenzione, o nel caso che la stessa si protragga oltre i trenta giorni nell'arco dell'anno, i sostegni sono rimossi dal Comune senza alcuna formalità, applicando le sanzioni previste dal C.d.S.. L'inizio delle operazioni di manutenzione deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, affinché l'Ufficio preposto possa verificare l'ottemperanza a tali disposizioni.

### **Articolo 20 – Distanze**

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dai centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e del relativo Regolamento di attuazione.
2. Tutti i mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento, entro il centro abitato, fatta eccezione per le insegne di esercizio, devono rispettare le seguenti misure minime:

	STRADE E		STRADE F	
	=	T	=	T
prima impianti semaforici	25	50	12,5	25
dopo impianti semaforici	12,5	25	10	10
prima di intersezioni	25	50	12,5	25
dopo intersezioni	12,5	25	10	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	25	50	12,5	25
prima segnaletica stradale indicazione	12,5	25	12,5	25
dopo segnaletica stradale	12,5	25	10	10
prima altri cartelli e mezzi pubblicitari	12,5	25	12,5	25
dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari	12,5	25	12,5	25
imbocco gallerie, ponti e sottoponti	25	50	25	50
limite della carreggiata	2	2	2	2

3. Le distanze sopra indicate si considerano per tutti gli impianti pubblicitari, compresi anche quelli posti ad una distanza maggiore di due metri dalla carreggiata.
4. Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dall'asse degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia.
5. Per i mezzi posti parallelamente al senso di marcia la distanza sarà calcolata dall'estremità della struttura del cartello pubblicitario.

### **Articolo 21 – Dimensioni**

1. Nella **zona A** i mezzi pubblicitari sono tenuti al rispetto delle seguenti misure massime:

MEZZO PUBBLICITARIO	MISURA MASSIMA CONSENTITA
insegne di esercizio in aderenza	4 mq
insegne di esercizio a bandiera	2 mq
preinsegne	125x25 cm
cartelli	non ammessi
striscioni, locandine e stendardi	non ammessi
vetrofanie	4 mq
teloni pubblicitari	non ammessi

impianti pubblicitari di servizio	2 mq
impianto di pubblicità o propaganda	non ammessi

2. Nella **zona B** i mezzi pubblicitari sono tenuti al rispetto delle seguenti misure massime:

MEZZO PUBBLICITARIO	MISURA MASSIMA CONSENTITA
insegne di esercizio in aderenza	12 mq
insegne di esercizio a bandiera	5 mq
preinsegne	125x25 cm
cartelli	3 mq
striscioni	5 mq
locandine e stendardi	3 mq
vetrofanie	8 mq
teloni pubblicitari	3 mq
impianti pubblicitari di servizio	3 mq
impianto di pubblicità o propaganda	3 mq

3. Nella **zona C** i mezzi pubblicitari sono tenuti al rispetto delle seguenti misure massime

MEZZO PUBBLICITARIO	MISURA MASSIMA CONSENTITA
insegne di esercizio in aderenza	20 mq
insegne di esercizio a bandiera	8 mq
preinsegne	125x25 cm
cartelli	6 mq
striscioni,	5 mq
locandine e stendardi	3 mq
vetrofanie	20 mq
teloni pubblicitari	6 mq
impianti pubblicitari di servizio	6 mq
impianto di pubblicità o propaganda	6 mq

4. Eventuali impianti pubblicitari di grande formato sono ammessi limitatamente in piazzali e parcheggi, in zone destinate ad insediamenti commerciali e produttivi e in zone destinate ai grandi centri di attrazione e divertimento, secondo le disposizioni del successivo art. 39.

## CAPO IV – NORME DI NATURA PROCEDIMENTALE E AMMINISTRATIVA

### **Articolo 22 – Autorizzazione amministrativa**

- Salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, anche temporanea, è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada in cui viene installata come specificato all'articolo 2 del presente Regolamento.
- Chiunque voglia installare, a carattere temporaneo o permanente, con o senza occupazione di aree o spazi di pertinenza stradale, impianti pubblicitari o insegne di esercizio in centro abitato o fuori centro abitato ma di proprietà del Comune di Torri di Quartesolo (VI), dovrà presentare specifica domanda al competente Ufficio Comunale.
- Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria individuati con apposito atto da parte della Giunta Comunale, e al rispetto di quanto previsto in materia fiscale.

### **Articolo 23 – Domanda di autorizzazione**

1. La domanda di autorizzazione va redatta in marca da bollo utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione da parte del competente Ufficio comunale, contenente:
  - a. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
  - b. la durata dell'installazione, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari;
  - c. la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante.
2. La domanda deve essere corredata di tutti gli allegati indicati, ovvero:
  - a. planimetria con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento indicato ai precedenti articoli 19 e 20;
  - b. duplice copia del bozzetto a colori dei mezzi pubblicitari che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni (altezza, larghezza, spessore), dei colori e dei materiali utilizzati. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti che costituiscono l'impianto nelle sue variabili;
  - c. documentazione fotografica a colori, chiara e nitida, comprendente una foto che illustri dettagliatamente il punto di installazione, e una foto riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario mediante sovra-montaggio del cartello pubblicitario e relativo messaggio, in scala con il contesto urbano circostante;
  - d. scheda tecnico-descrittiva dell'impianto;
  - e. nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
  - f. ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
  - g. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000)
3. Per gli impianti pubblicitari da installare su proprietà di terzi (area terreno o immobile) è necessario allegare all'istanza il consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato dall'installazione.
4. E' ammessa la presentazione di un'unica domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di massimo 6 messaggi/impianti pubblicitari distinti (ad esempio 6 cartelli, 6 preinsegne).
5. Ogni domanda deve riguardare la richiesta di autorizzazione per una sola via.
6. Qualora per l'installazione di un impianto pubblicitario su una stessa area vengano presentate più istanze, l'ordine di esame delle stesse è dettato dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista, anche a seguito di integrazioni.

### **Articolo 24 – Istruttoria e rilascio autorizzazione**

1. Le domande pervenute vengono istruite dall'Ufficio comunale competente che rilascia la relativa autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora la domanda venga inoltrata non in regola perché priva dell'imposta di bollo o delle spese di istruttoria, il Responsabile del Procedimento ne darà avviso agli interessati tramite apposita comunicazione di sospensione del procedimento con la quale si informa che la domanda sarà istruita non appena la stessa sarà regolarizzata come richiesto. I termini riprenderanno con il ricevimento di quanto richiesto.
3. Decorsi infruttuosamente trenta giorni di cui al comma precedente, l'istanza sarà dichiarata irricevibile e di conseguenza rigettata.
4. E' facoltà del competente Ufficio chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda, eventuali pareri ad altri Uffici interessati, nonché provvedere ad effettuare il sopralluogo qualora lo ritenga opportuno.
5. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito positivo si provvederà a rilasciare l'autorizzazione.

6. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo perché risulta incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti, o perché in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e/o della vigente normativa in materia, il Responsabile del procedimento ne darà notizia agli interessati inviando la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, avvisando della facoltà attribuita dall'art. 10/bis della Legge 241/1990 di trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
7. La comunicazione dei motivi ostativi di cui al comma precedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento.
8. Ricevute le osservazioni inviate dall'interessato o decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'invio delle stesse, il Responsabile emetterà il provvedimento finale, con rilascio dell'autorizzazione in caso di positivo accoglimento delle osservazioni o con un rigetto in caso negativo.
9. L'autorizzazione è resa in duplice originale di cui una in bollo per il richiedente e l'altra per l'Amministrazione Comunale, ed è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.
10. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure amministrative. In questo caso la relativa autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

#### **Articolo 25 – Durata dell'autorizzazione**

1. La durata dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari è di tre anni dalla data di emissione ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee ha una validità fino ad un massimo di 90 giorni ed è indicata nell'atto stesso.

#### **Articolo 26 – Contenuto dell'autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari deve contenere:
  - a. dati completi del titolare, compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Deve essere specificato se il titolare agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto e deve essere indicato il nominativo della società o dell'associazione;
  - b. codice fiscale e/o partita I.V.A.;
  - c. indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
  - d. oggetto del provvedimento;
  - e. ubicazione dei mezzi pubblicitari;
  - f. validità del provvedimento;
  - g. eventuali prescrizioni tecniche, generali e particolari per la realizzazione delle opere;
2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Qualora più soggetti siano interessati al provvedimento di autorizzazione l'Amministrazione interesterà lo stesso a tutti i richiedenti i quali saranno tutti responsabili in solido degli oneri ed obblighi derivanti dall'atto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può richiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro il quale lo stesso deve avvenire e in caso di inosservanza può procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

#### **Articolo 27 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- a. installare i mezzi pubblicitari nelle esatte posizioni autorizzate a proprie spese e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
  - b. applicare la targhetta identificativa compilata in ogni sua parte, come indicato al successivo articolo 28;
  - c. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - d. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - e. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - f. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

### ***Articolo 28 – Targhette identificative***

1. Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta a cura del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, delle dimensioni 10x15 cm., con caratteri neri su fondo bianco, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:
  - a. amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero dell'autorizzazione;
  - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e. data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.
4. Ad ogni rinnovo, regolarmente assentito, dovrà essere aggiunta la data di scadenza di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

### ***Articolo 29 – Rinnovo dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione è rinnovabile su presentazione della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a cura del titolare dell'autorizzazione stessa.
2. La SCIA di rinnovo deve essere presentata utilizzando possibilmente gli appositi moduli messi a disposizione da parte del competente Ufficio comunale, entro il termine di scadenza naturale del titolo autorizzatorio, a pena di inammissibilità della stessa. In mancanza di presentazione della segnalazione di rinnovo entro i termini previsti, si determina la decadenza dell'autorizzazione e, pertanto, il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dei mezzi pubblicitari; qualora l'interessato non provveda alla loro rimozione verrà attivata la procedura sanzionatoria per installazione abusiva.
3. Il segnalante è tenuto a dichiarare che i mezzi pubblicitari non hanno subito e non subiranno alcuna modifica di sorta, e che tutte le condizioni, dichiarazioni, conformità ed attestazioni formulate in sede di rilascio dell'originaria autorizzazione sono ancora in essere, valide ed efficaci.
4. La SCIA deve essere corredata di tutti gli allegati necessari indicati, ovvero:

- a. nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
  - b. consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato se gli impianti pubblicitari sono installati su proprietà di terzi (area terreno o immobile);
  - c. ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
  - d. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000)
5. Alla SCIA di rinnovo si applica l'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
  6. La SCIA di rinnovo dovrà essere allegata alla precedente autorizzazione, della quale ne farà parte integrante e sostanziale.
  7. Sono possibili rinnovi successivi.
  8. Per le autorizzazioni temporanee la SCIA di rinnovo deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. Per tali autorizzazioni è previsto un solo rinnovo.

### **Articolo 30 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata, senza possibilità di richiesta di corrispettivo per danni, nei seguenti casi:
  - a. per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
  - b. per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento;
  - c. alla mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella Legge e nel Regolamento Comunale per la pubblicità;
  - d. su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità (variazione o lavori su sede stradale ecc.);
2. L'autorizzazione decade, con dichiarazione della stessa Amministrazione che ha emesso l'atto, qualora il titolare non installi i mezzi pubblicitari autorizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento.
3. Il provvedimento di revoca o di decadenza, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, è trasmesso al titolare con apposita comunicazione con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'eventuale esecuzione dei lavori di rimozione delle opere e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese; decorso inutilmente tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione con l'applicazione delle eventuali sanzioni del C.d.S.
4. La revoca o la decadenza del provvedimento non danno diritto al rimborso né delle spese di istruttoria né del canone già pagato per l'anno in cui viene dichiarata.
5. Il titolare dell'autorizzazione decaduta o revocata deve restituire l'originale del provvedimento.
6. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emissione comporta di decadenza del provvedimento emesso.

### **Articolo 31 – Variazioni del titolo autorizzatorio**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario deve inoltrare apposita comunicazione allegando copia del nuovo bozzetto.
2. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento provvederà ad accogliere o meno la variazione comunicata.
3. Nel caso di variazione dell'intestatario, della posizione e/o delle dimensioni dei mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza, sarà necessario presentare una nuova domanda di



autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento. Il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza di diritto del precedente provvedimento rilasciato.

4. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di titolarità di un'attività alla quale è collegata una autorizzazione, non è in alcun modo possibile procedere alla voltura di tale autorizzazione.

## **CAPO V – ONERI**

### ***Articolo 32 – Diritti di istruttoria***

1. In relazione a ciascuna istanza presentata all'Amministrazione Comunale per il rilascio di autorizzazioni e rinnovi di cui al presente Regolamento è dovuto il pagamento di oneri di istruttoria per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Esecuzione.
2. L'importo delle spese di istruttoria è fissato dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dal citato art. 405 del Regolamento di Esecuzione.

### ***Articolo 33 – Imposte***

1. Tutti i mezzi pubblicitari sono soggetti al pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità, le cui tariffe e modalità di calcolo sono stabilite da apposito Regolamento Comunale.
2. Qualora l'installazione di mezzi pubblicitari comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche, dovrà essere corrisposto anche il relativo COSAP secondo i criteri stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale.

## **CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI e AFFISSIONI DIRETTE**

### ***Art. 34 – Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione***

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.
3. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
  - a. Bacheca, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.
  - b. Tabella, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.
  - c. Stendardo, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.
  - d. Poster, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.

**Art. 35 – Identificazione**

1. Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni e alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di comune di Torri di Quartesolo – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo" (In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica) e con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.
2. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

**Art. 36 – Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

**Art. 37 – Affissione manifesti commerciali**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.

**Art. 38 – Superficie degli impianti per la affissioni**

1. Il Comune di Torri di Quartesolo, con popolazione al 31 Dicembre 2010 pari a 11.939 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 144 mq (ovvero 12 mq per ogni mille abitanti).
2. La superficie degli impianti viene ripartita come segue:
  - a. 25% destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
  - b. 50% destinata ad affissioni di natura commerciale;
  - c. 25% da attribuire a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette.
3. Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi a privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 50% degli spazi allo scopo destinati.

**CAPO VII – VIOLAZIONI, NORME PARTICOLARI E DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 39 – Convenzioni**

1. L'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di utilità convenienza od opportunità, si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni private in deroga al presente Regolamento Comunale.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma necessitano la preventiva approvazione mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

**Articolo 40 – Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, più in generale, di quanto previsto in materia di impianti pubblicitari nel Nuovo Codice della Strada, è svolta da

tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

### **Articolo 41 – Sanzioni**

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni ivi contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 56 del Regolamento di Esecuzione.
2. I trasgressori sono inoltre tenuti al pagamento e relative sanzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e all'eventuale pagamento del canone COSAP per il periodo di installazione del mezzo pubblicitario.
3. **Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, diversa da quella indicata al comma 1, trova applicazione l'art. 24 del D. Lgs. 507/1993.**

### **Articolo 42 – Abrogazioni**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 43 – Norme di rinvio e disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel C.d.S. e al relativo Regolamento di Esecuzione e alle successive norme in materia approvate.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione. Tutti gli impianti attualmente esistenti saranno oggetto di valutazione di compatibilità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S. e al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

### **Articolo 44 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento consta di n. 44 articoli e, come previsto dall'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 507/1993, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

\*\*\*\*\*